

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/A
PUBBLICATO IN ROMA IL 25 OTTOBRE 2000

Il Presidente Federale,

§ esaminato - unitamente ai Consulenti della F.I.G.C. - il Regolamento delle Assemblee Elettive adottato dalla Lega Nazionale Dilettanti;

§ visto l'art. 7 comma 2 dello Statuto della Federazione approvato dall'Assemblea Straordinaria federale in data 14 ottobre 2000 e ratificato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in data 20 ottobre 2000;

d i c h i a r a

la conformità del Regolamento delle Assemblee Elettive adottato dalla Lega Nazionale Dilettanti al vigente Statuto della F.I.G.C. nonché allo Statuto del C.O.N.I. ed alle altre normative vigenti.

Si riserva in ogni caso di sottoporre la presente delibera, per quanto di necessità, al Consiglio Federale nella prima riunione utile.

NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

PARTE I/A - LE ASSEMBLEE

Art. 1 - L'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.

- a) in via ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio olimpico;
- b) in via amministrativa, alla fine di ogni stagione sportiva, per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale nonché per l'esame e la discussione della relazione del Consiglio Direttivo;
- c) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto.

La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 15 giorni prima della data fissata per le stesse.

Art. 2 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, le Società che abbiano portato a termine gli ultimi tre campionati consecutivi.

Nelle Assemblee le Società sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, muniti di delega redatta su apposito modulo prestampato federale portante il timbro sociale e sottoscritto dal rappresentante legale della Società.

Non sono abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C.;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione.

Sono consentite per ogni Delegato collettivo non più di n. 40 deleghe di rappresentanza, redatte su apposito modulo prestampato federale portante il timbro sociale e la sottoscrizione dei rappresentanti legali delle Società che hanno conferito la delega.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
avv. Luciano Nizzola